



UNIVERSITÀ DI TORINO

**LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA
CONGRUITA' DEL CURRICULUM
PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO
EX ART. 23, COMMA 1, L. 240/2010**

Nucleo di Valutazione

A cura della Sezione Valutazione e Assicurazione Qualità
Approvate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 14/09/2017
Aggornate da ultimo nella seduta del 11/11/2021



Il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo) ha predisposto le seguenti Linee Guida al fine di informare le strutture accademiche e amministrative interessate circa criteri e procedure adottati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi diretti di insegnamento prevista dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 240/2010 e s.m.i

Art. 2 - Organi e articolazione interna delle Università

r) attribuzione **al nucleo di valutazione della funzione di verifica** della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e **della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1**, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

Art. 23 - Contratti per attività di insegnamento

1) Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare **contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2**, per attività di **insegnamento di alta qualificazione** al fine di avvalersi della **collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale**. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti **a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico** dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

Statuto dell'Università di Torino

Art. 59 - Nucleo di Valutazione

8) Il Nucleo di Valutazione di Ateneo verifica i criteri e i parametri concernenti la congruità dei profili curriculari scientifici o professionali previsti dai bandi dei contratti di insegnamento da stipulare con esperti di alta qualificazione esterni ai ruoli dell'Ateneo.

Regolamento di Ateneo di applicazione art. 23 commi 1, 2, 3 e 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240

Art.2 - Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione (art. 23 comma 1 L. 240/2010)

1) L'Università può stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2) Fermi restando i requisiti richiesti, i contratti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere stipulati a titolo gratuito, purché non si superi il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.



- 3) Fermo restando i requisiti richiesti di alta qualificazione e il possesso di un significativo curriculum vitae o professionale, è possibile inoltre stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e con istituzioni di ricerca di cui all' art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. Gli incarichi di cui al presente comma possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 593/93 o con Enti privati. Alle strutture didattiche compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico. Tali contratti stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, se a titolo gratuito, non rientrano nel computo del limite del 5%.
- 4) I predetti contratti sono stipulati dal Rettore (o da suo delegato) previa delibera di richiesta della Struttura Didattica competente. Tale richiesta deve contenere i seguenti dati: la denominazione dell'insegnamento, l'impegno orario, l'ammontare dell'eventuale compenso lordo percipiente e, dove previsto, il SSD, i CFU di riferimento e il codice U-GOV.
- 5) I contratti hanno durata di un anno accademico e sono **rinnovabili** annualmente, su richiesta espressa della struttura didattica, per un periodo massimo di cinque anni, **previa valutazione positiva dell'attività svolta** e motivata verifica delle esigenze didattiche.
- 6) Sarà cura della Direzione competente inviare al Nucleo di Valutazione il curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, per le finalità previste dall'art. 2 co. 1 lett. r) della L. 30/ 12/2010 n. 240 s.m.i.

DOCUMENTI DA ANALIZZARE

Al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa, la proposta di attribuzione di incarichi presentata dalle strutture richiedenti e istruita dagli uffici competenti della Direzione Personale deve essere sottoposta al Nucleo per le opportune valutazioni corredata della seguente documentazione:

- 1) Delibera della struttura richiedente in cui siano chiaramente esplicitati:
 - nome e cognome, eventuale SSD di riferimento del/la candidato/a;
 - dati caratterizzanti l'insegnamento (denominazione, impegno orario, data di inizio dell'attività didattica e, ove previsto, codice U-GOV e CFU);
 - se si tratta di un docente di riferimento ai fini dei requisiti minimi;
 - gratuità dell'incarico o, nel caso di attribuzione a titolo oneroso, ammontare del compenso e fondo su cui esso grava;
 - **parere favorevole della struttura** in merito al candidato/a proposto/a, motivato **con riferimento ai seguenti aspetti** che ne giustifichino l'incarico:
 - contenuti dell'insegnamento;
 - caratteristiche di alta qualificazione del/la docente ivi inclusi gli elementi di coerenza tra il curriculum del/la candidato/a e i contenuti dell'insegnamento;
 - risultati dell'opinione studenti, se disponibili.
- 2) Valutazione dell'opinione studenti, ove disponibile, ottenuta nelle più recenti rilevazioni sull'insegnamento svolto dal/la candidato/a.
- 3) Curriculum Vitae aggiornato agli ultimi 12 mesi, in cui sia esplicitato se si tratta di docente universitario/a collocato/a a riposo e, in tal caso, in cui sia riportato un elenco della produzione scientifica più significativa degli ultimi 5 anni;



In assenza della documentazione di cui sopra il Nucleo non prenderà in considerazione le proposte ritenendole non adeguate a verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale del/la candidato/a.

TEMPISTICHE

La documentazione da sottoporre al parere del Nucleo deve essere presentata all'Ufficio competente della Direzione Personale almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta del Nucleo e almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività didattica, al fine di consentire un'adeguata istruttoria della documentazione da parte dell'ufficio e di ottenere il parere necessario alla stipula del contratto. L'estratto del verbale del Nucleo contenente il parere sulla congruità del curriculum è inviato agli uffici competenti entro dieci giorni dalla formulazione del parere.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri adottati dal Nucleo per valutare la congruità dei curricula si basano su due elementi: l'analisi di **titoli ed esperienze professionali** del/la candidato/a, distinguibili a seconda che si tratti di un curriculum scientifico o professionale, e l'**opinione degli studenti**, come dettagliato di seguito:

Curriculum scientifico

- a) Titolo di professore/ssa (emerito/a, onorario/a, ordinario/a, associato/a) o ricercatore/ricercatrice (o equivalenti per università straniere) nello stesso SSD o in settori coerenti con l'insegnamento da affidare;
- b) Produzione scientifica negli ultimi 5 anni (solari).

Curriculum professionale

- a) Pluriennale e comprovata esperienza professionale in settori di diretto interesse ai fini dell'insegnamento da affidare;
- b) Titolo di specializzazione nella disciplina oggetto dell'incarico o iscrizione all'albo professionale coerente con l'insegnamento da affidare.

Opinioni Studenti

Nel caso in cui il/la candidato/a abbia già svolto l'insegnamento presso l'Ateneo, il Nucleo verifica i risultati dei due questionari sull'opinione studenti più recenti disponibili, riferiti all'ultimo triennio accademico. Ai fini della valutazione sono considerate solo le rilevazioni con un **numero minimo di schede pari a 8**. L'indice di soddisfazione è ritenuto adeguato se **almeno pari al 67%** per le domande relative a:

- Materiale didattico
- Modalità d'esame
- Orari lezioni
- Chiarezza espositiva
- Reperibilità docente

Nel caso in cui gli indici richiesti non fossero raggiunti, si richiede un rinforzo di motivazione da parte della struttura proponente, in cui siano **esplicitamente commentati i risultati ottenuti** dal/la candidato/a e siano **riportate le azioni di miglioramento messe in atto**.



RINNOVO

Il parere favorevole del Nucleo sull'incarico ad un/a docente è valido per cinque anni accademici rispetto allo stesso insegnamento, senza necessità di un nuovo invio della documentazione di cui al paragrafo "Documenti da analizzare" delle presenti Linee Guida.

Durante il periodo di validità del parere del Nucleo, la struttura proponente è tenuta a monitorare, come peraltro previsto dal richiamato Regolamento di Ateneo all'art. 2 punto 5, l'indice di soddisfazione degli studenti secondo quanto indicato al paragrafo "Opinioni Studenti". Nel caso non fossero raggiunti gli indici richiesti su più di una domanda, il curriculum non è ritenuto congruo ai fini del conferimento diretto dell'incarico.

Tabella riepilogativa della documentazione e dei destinatari

Documentazione		Nuova Proposta	Rinnovo
Delibera		Ufficio Dir. Personale + Nucleo	Ufficio Dir. Personale
Curriculum Vitae		Ufficio Dir. Personale + Nucleo	-
Opinione Studenti	valori sopra soglia	Ufficio Dir. Personale + Nucleo	Ufficio Dir. Personale
	un valore sottosoglia	Ufficio Dir. Personale + Nucleo <i>(con nota di rinforzo)</i>	Ufficio Dir. Personale + Nucleo <i>(con nota di rinforzo)</i>
	Più di un valore sottosoglia	Ufficio Dir. Personale + Nucleo <i>(con nota di rinforzo)</i>	NO affidamento diretto ex comma 1